



TRIBUNALE DI FERMO
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

Il Tribunale di Fermo Sezione Civile nella persona del Giudice Onorario dr.ssa Tiziana Liberti ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella **causa civile n. 2490/2013** promossa

DA

[REDACTED], con gli Avv.ti **[REDACTED]** elettivamente domiciliata
in Cupra Marittima alla Via Leopardi n. 3;

- attrice opponente -

CONTRO

[REDACTED] (già **[REDACTED]**), con gli **[REDACTED]**
[REDACTED] elettivamente domiciliata in Torre San Patrizio alla Via G.
D'Annunzio n. 7;

- convenuta opposta -

Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.

Conclusioni: come da verbale di udienza del giorno 01.02.2018.

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Va rilevato in via preliminare che alla presente causa si applicano nella fase decisoria le disposizioni introdotte dalla novella 18 giugno 2009 n. 69, che ha modificato, tra l'altro, l'art. 132 c.p.c., di talché deve omettersi in questa sede lo svolgimento del processo, non più previsto.

Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, depositato in data 24.10.2013 presso la Cancelleria civile del Tribunale di Fermo, **[REDACTED]** proponeva formale opposizione al D.I. n.



706/2013 - emesso dal Tribunale civile di Fermo, su istanza di [REDACTED] con cui veniva ingiunto di pagare in favore di essa ingiungente la somma di €. 19.309,54 oltre agli interessi legali come per legge maturati e maturandi sino al saldo effettivo ed integrale e con condanna al pagamento delle spese della procedura monitoria - per sentirne dichiarare la revoca e l'inefficacia, per essere infondato in fatto ed in diritto.

Deduceva parte opponente di essergli stato ingiunto il pagamento della somma nella asserita qualità di garante del contratto di finanziamento n. 2221530 del 19.06.2009 per un importo erogato di € 16.000,00, su contratto stipulato dal coniuge della [REDACTED] la quale sottoscriveva per adesione il modello contrattuale predisposto dalla società finanziatrice assumendo gli obblighi ivi indicati. Lamentava la carenza di chiara e specifica indicazione degli obblighi cui la stessa andava ad assumere nella sua qualità di coobbligata; eccepiva la carenza di valido fondamento contrattuale delle pretese avanzate dall'ingiungente per essere il contratto di finanziamento sottoscritto dalle parti affetto da nullità per violazione dei doveri di correttezza e buona fede, connessi agli obblighi informativi nei confronti del sottoscrittore; la presenza di clausole di natura vessatoria che pur essendo state sottoscritte dalla [REDACTED] non potevano essere state dalla stessa consapevolmente approvate, per essere illeggibili e non comprensibili. Deduceva inoltre la necessità di approfondire le modalità di applicazione dei tassi di interesse al fine di verificarne la regolarità.

All'udienza del 01.02.2018 precisava le proprie conclusioni come da atto di citazione.

Si costituiva in giudizio il convenuto opposto, impugnando e contestando le eccezioni e domande di parte opponente, deducendo l'infondatezza dell'opposizione, ed eccependo la validità del contratto di finanziamento e la sussistenza in capo alla [REDACTED] di una obbligazione solidale passiva; esponeva inoltre di aver formalizzato idonea diffida alla quale non faceva seguito alcun riscontro da parte della coobbligata; la formale conoscenza e conoscibilità delle clausole sottoscritte dalla parte sia in calce al contratto, che in calce all'espresso richiamo alle clausole stesse. Instava per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto.

All'udienza del 01.02.2018 precisava le conclusioni "come da comparsa di costituzione e risposta".

Verificata la corretta instaurazione del contraddittorio, il G.I. concedeva la provvisoria esecuzione del decreto opposto; formulata proposta conciliativa ex art. 185 bis che non trovava l'adesione di ambo le parti, venivano concessi i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c.; la causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione versata in atti e, ritenuta matura per la decisione, rinviata per la precisazione delle conclusioni che le parti rassegnavano all'udienza del 01.02.2018.



L'opposizione è rigettata.

Preliminarmente va rilevato che ai fini della decisione vengono presi in considerazione solo fatti dedotti prima dello spirare dei termini di cui alle preclusioni assertive e probatorie previste dal codice di rito; tutto quanto dedotto, eccetto ed allegato dalle parti, in violazione del richiamato regime preclusivo delle deduzioni, eccezioni, allegazioni e produzioni, non può trovare ingresso nel presente giudizio.

Dall'esame degli atti e dei documenti prodotti emerge che tra il marito della opponente [REDACTED] e la società convenuta opposta veniva sottoscritto un contratto di finanziamento n. 2221530 del 19.06.2009 per un importo erogato di € 16.000,00, a sua volta dalla [REDACTED] sottoscriveva per adesione il modello contrattuale e le clausole in calce al contratto, predisposto dalla società finanziatrice, obbligandosi nei confronti della società assumendo la qualità di coobbligata in solido. Le obbligazioni previste a carico della [REDACTED] venivano contenute in una serie di clausole nei confronti delle quali l'opponente eccepisce la nullità per avere carattere vessatorio. Orbene l'eccezione di nullità delle clausole contenute nel contratto di finanziamento va analizzata alla luce del concetto di vessatorietà.

La legge 6 febbraio 1996, n. 52, art. 25 ha introdotto nel codice civile l'art. 1469 quinquies (unitamente agli artt. 1469 bis e 1469 quinquies, contenuti nel capo 14 bis del cod. civ.) con conseguente sostituzione dall'art. 1469 bis introdotto dal D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, art. 142, (codice del consumo), che rimanda alle disposizioni del cd. Codice del consumo per quanto riguarda i contratti con il consumatore, rendendo le norme del codice civile applicabili solo se non derogate dal Codice del consumo o da altre disposizioni più favorevoli per il consumatore.

Configurano clausole vessatorie quelle statuizioni del contratto tra professionista e consumatore che, "malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto".

Lamenta parte attrice la nullità del contratto, per la presenza di clausole vessatorie, senza specificarne quali siano affette da vessatorietà ed il motivo sostanziale per il quale sarebbero affette da tale vizio, adducendo la mancanza della possibilità da parte della sottoscrittrice di rendersi pienamente conto delle responsabilità che, nella qualità di coobbligata in solido, andava ad



assumere, sottoscrivendo il contratto e le relative clausole. Parte opponente deduce dunque la carenza di chiarezza delle condizioni contrattuali quanto agli obblighi della coobbligata, in relazione anche alla effettiva capacità e competenza della █████ nel comprendere i termini del contratto. Lamenta inoltre le modalità con cui veniva redatto il contratto e le caratteristiche grafiche dello stesso, in quanto steso con caratteri molto piccoli, illeggibili oltre che incomprensibili quanto al contenuto.

Orbene fermo restando che non sussistono contestazioni da parte dell'opponente circa la sottoscrizione del contratto da parte del marito della █████ e di quest'ultima nella qualità di coobbligata, occorre verificare l'effettiva intelligibilità dell'atto sia sotto il profilo grafico, sia sotto il profilo contenutistico.

In merito alla tutela giuridica apprestata al contraente debole mediante la doppia sottoscrizione va rilevato che secondo il Supremo Collegio: «la specifica approvazione per iscritto delle clausole onerose previste dall'art 1341 c.c. rende inammissibile la presunzione di una loro mancata conoscenza per l'asserito insufficiente rilievo tipografico o per la loro scarsa leggibilità» (Corte Cass. 2562/1973). Inoltre la doppia sottoscrizione si ritiene sufficientemente garantista della tutela del consumatore laddove, in caso di contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, non si limiti al mero richiamo cumulativo o in blocco delle clausole ma ne fornisca indicazione del numero o della lettera, secondo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità in materia (Corte Cass. 15278/2015; Corte Cass. 22984/2015), in virtù del quale le clausole vessatorie devono essere indicate specificamente in maniera idonea, con un numero o una lettera che le contraddistingua, per suscitare l'attenzione del sottoscrittore (Corte Cass. 4452/2006). Pertanto il Supremo Collegio ha ritenuto sufficiente il richiamo, mediante numero o titolo, alla clausola stessa – senza la sua trascrizione integrale – giacché in tal modo si permette al sottoscrittore di conoscerne il contenuto (Corte Cass. 12708/2014), ed ai fini della validità ex art. 1341 c.c. è necessaria, oltre all'indicazione del numero, la sommaria descrizione, in quanto la menzione del contenuto o del titolo suscita l'attenzione del sottoscrittore sulle clausole elencate e soddisfa le esigenze di specificità e separatezza richieste dall'art. 1341 c. 2 c.c.- In definitiva, ciò che rileva è «se le modalità del richiamo delle clausole onerose operata nel contratto garantiscano l'attenzione del contraente debole verso la clausola sfavorevole compresa fra quelle richiamate e dunque se il predisponente abbia adottato una tecnica redazionale che valga a porre in specifica evidenza le clausole onerose, in modo da rendere pienamente consapevole il sottoscrittore del loro significato e delle conseguenze che derivano dalla loro approvazione» (Corte Cass. ord. 4404/2014).



La Cassazione inoltre ha chiarito che la norma di salvaguardia di cui all'art. 1341 c.c. implica da parte del contraente l'uso dell'ordinaria diligenza ai fini della conoscenza e conoscibilità delle clausole che si appresta a sottoscrivere. L'eventuale illeggibilità di una o più clausole vessatorie non esonera il contraente debole dall'onere di vigilare e di farsi parte diligente ai fini della comprensione di quanto sottoscrive, invero: «in materia di contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in modo uniforme determinati rapporti (nella specie, utenza telefonica), la clausola con cui si stabilisce una deroga alla competenza territoriale ha natura vessatoria e deve essere, ai sensi dell'art. 1341 c. 2 c.c., approvata espressamente per iscritto. Qualora la medesima risulti scarsamente o per nulla leggibile, sia perché il modello è in fotocopia sia perché i caratteri grafici sono eccessivamente piccoli, il contraente debole può esigere dalla controparte che gli venga fornito un modello contrattuale pienamente leggibile; ma, ove ciò non abbia fatto, non può lamentare in sede giudiziale di non aver rettamente compreso la portata della suddetta clausola derogatoria».(Cass. Civ. sez. VI-3 ord. 12/02/2018 n. 3307).

In ragione di ciò, l'opponente non può fondare le proprie doglianze sulla scarsa leggibilità delle clausole sottoscritte, unitamente al richiedente (l'ex coniuge), in qualità di coobbligata, in quanto rappresentava un suo preciso onere quello di richiedere una copia leggibile del contratto e quello verificare il contenuto ed il valore delle clausole che si apprestava a sottoscrivere; pertanto la mancanza di conoscenza e di consapevolezza delle condizioni contrattuali con particolare riferimento alle clausole cd. vessatorie non può che essere addebitata all'opponente ed alla mancanza di diligenza con cui ha approcciato alla firma di un contratto di finanziamento in qualità di garante coobbligata in solido, dal quale non potevano che scaturire obblighi nei suoi confronti, risultando di contro adeguatamente assolti gli obblighi informativi gravanti sulla società predisponente il contratto. La doppia sottoscrizione da parte della ██████████ del contratto e delle singole clausole, debitamente richiamate e descritte al calce al contratto stesso, escludono una responsabilità della società finanziatrice ed evidenziano una mancanza di diligenza da parte dell'obbligata, la quale non ha fornito riscontri alla dedotta carenza di adempimento in relazione ai doveri di correttezza e buona fede della predisponente.

Quanto alle deduzioni in materia di applicazione di tassi di interesse genericamente definiti non regolari da parte dell'opponente, va rilevato che nel processo civile vige il principio cardine dato dall'onere delle parti di allegare e provare i fatti posti a fondamento delle rispettive pretese, costituendo l'assolvimento di tale onere la base su cui poggia il potere di valutazione del giudice, il quale "deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti", nonché "i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita", ai sensi dell'art. 115 cod. proc. civ.. L'onere di



allegazione comporta (sia per l'attore, sia per il convenuto) la formulazione delle rispettive pretese in modo specifico, con la precisa indicazione dei fatti e dei documenti sui quali tali rispettive pretese sono fondate (e la richiesta dell'assunzione dei relativi mezzi di prova). Principio generale del processo è dunque rappresentato dalla regola onus probandi incumbit ei qui dicit, ovvero l'onere della prova incombe a chiunque deduce ed allega un fatto a se favorevole, dovendone dare dimostrazione della esistenza.

Nel caso di specie l'opponente genericamente lamentando l'applicazione di tassi di interesse non regolari, non ha sostenuto tali deduzioni con idonee allegazioni, richiedendo nel contempo una CTU contabile che assumeva carattere assolutamente esplorativo.

Di talché l'eccezione di parte opponente va rigettata.

Attesa la ricostruzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo quale ordinario giudizio di cognizione in cui il convenuto opposto agisce in veste di attore sostanziale, quanto alla prova del credito va rilevato che la posizione processuale di parte convenuta opposta, va esaminata tenendo conto del costante orientamento giurisprudenziale, in virtù del quale 'il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte, negoziale o legale, del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, essendo poi il debitore convenuto gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento' (Cass. Civ. sez. I° 30 ottobre 2001 n. 13533). Il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo assume pertanto la veste di un giudizio ordinario di cognizione e "si svolge secondo le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Nel giudizio di opposizione tornano, dunque, ad avere vigore quelle medesime norme sull'ammissibilità e rilevanza dei singoli mezzi di prova che sarebbero state applicabili se l'azione di condanna, anziché attraverso lo speciale procedimento monitorio, fosse stata esercitata subito in forma di citazione." (così Tribunale di Bari, sentenza del 27 marzo 2014).

Premesso dunque che è in questa sede che va accertato il diritto di credito vantato dal convenuto opposto, va rilevato che l'esistenza e l'ammontare del credito nei confronti dell'opponente, non essendo stati contestati l'esistenza del contratto, le sottoscrizioni delle parti, gli importi finanziati e l'importo del credito attivato in via monitoria dal creditore, risultano provati e va fatta applicazione del principio di non contestazione in virtù del quale tali elementi costituiscono circostanze che fanno stato nel presente processo, in quanto la mancata specifica contestazione esonera l'altra parte



dall'onere probatorio, determinando – di fatto - una sorta di “presunzione processuale” (se si esonera una parte dall'onere probatorio, vuol dire che il fatto narrato non necessita di prova e, dunque, si presume che si sia davvero verificato, fino a prova contraria) ed integra un comportamento processuale dal quale si può presuntivamente dedurre la veridicità del fatto non contestato. Principio espresso dalla Suprema Corte per cui: “il secondo sorge solo se e nella misura in cui si sia in presenza di fatti specificamente contestati: si veda in proposito l'art. 115 co. 1° c.p.c., nel testo risultante dalla novella di cui all'art. 45 legge n. 69/09, che ha esteso anche al rito ordinario quel principio di non contestazione che - per antica e consolidata giurisprudenza di questa Corte Suprema (cfr., ex aliis, Cass. 13.3.12 n. 3974; Cass. 3.7.08 n. 18202; Cass. 27.2.08 n. 5191; Cass. 16.12.05 n. 27833; Cass. 19.1.05 n. 996; Cass. 6.7.04 n. 12345; Cass.5.3.4 n. 4556; Cass. 21.10.03 n. 15746; Cass. 15.1.03 n. 535; Cass. S.U. 23.1.02 n.761) - governa il rito speciale, alla stregua del disposto dell'art. 416 c.p.c., che impone al convenuto, a pena di decadenza, l'onere di prendere immediata e precisa posizione in ordine ai fatti primari asseriti dall'attore a sostegno della propria domanda. Per l'effetto, nel rito speciale - e, per i giudizi instaurati dopo il 4.7.09, anche in quello ordinario a seguito della novella dell'art. 115 c.p.c. operata con legge n. 69/09 - vige il principio per cui la mancata specifica contestazione dei fatti costitutivi della domanda vincola il giudice a ritenere sussistenti i fatti stessi, salvo che (ma non è questo il caso) il giudice positivamente accerti d'ufficio l'esistenza o l'inesistenza di fatti non contestati che emerga dalle risultanze probatorie già ritualmente e tempestivamente acquisite (cfr, Cass. 4.4.12 n. 5363; Cass. 10.7.09 n.16201)” (Cass. Civ. Sentenza 09 gennaio 2014, n. 301). “Ai sensi dell'art. 115 cod. proc. civ., la non contestazione costituisce un comportamento univocamente rilevante, con effetti vincolanti per il giudice, il quale deve astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale (.....) e deve, perciò, ritenere la circostanza in questione sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo in concreto spiegato espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti”. (Cassazione civile, sez. VI 21 agosto 2012). Ritenuto assolto l'onere probatorio incombente sul convenuto opposto - avendo questi fornito positivo riscontro probatorio a mezzo della documentazione versata in atti, al dedotto credito vantato nei confronti della [REDACTED] nella sua qualità di coobbligata in solido, a suo tempo formalmente diffidata all'adempimento, cui non veniva fornito alcun riscontro e/o contestazione - il credito risulta fondato ed il decreto ingiuntivo va confermato.



La liquidazione delle spese segue il criterio della soccombenza che, nel caso di specie, determina la condanna dell'opponente alla rifusione in favore di parte convenuta opposta delle spese di lite, che vengono liquidate complessivamente come in dispositivo in base ai nuovi parametri introdotti dal D.M. 55/2014, applicabili a partire dal 03.04.2014, tenendo conto 'delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, del numero e della complessità delle questioni giuridiche' trattate, valori che possono essere aumentati o diminuiti ex art. 4 comma I° e II°, calcolati in riferimento ad un valore della controversia, ex art. 5 comma 6 D.M. 55/2014, compreso nello scaglione che va da € 5.200,01 ad € 26.000,00, e così quantificate: € 875,00 per la fase di studio; € 740,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 1.600,00 per la fase istruttoria e di trattazione; € 1.620,00 per la fase decisionale, per un totale di € 4.835,00; oltre al riconoscimento ex art. 2 comma 2 D.M. 55/2014 del rimborso delle spese forfettarie nella percentuale del 15%, del compenso totale, IVA e CPA come per legge.

Alla luce delle superiori argomentazioni, letti gli atti di causa ed esaminata la documentazione prodotta, considerando assorbita ogni altra questione, va dichiarato il rigetto dell'opposizione, la conferma del decreto opposto.

P.Q.M.

Il Tribunale di Fermo in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel procedimento R.G. n. 2490/2013 introdotto con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattesa e respinta, così provvede:

- rigetta l'opposizione;

- visto il D.M. n. 55 del 2014, condanna parte attrice opponente alla rifusione, in favore di parte convenuta opposta, delle spese di lite, che liquida complessivamente in € 4.835,00, oltre spese forfettarie, IVA e Cpa come per legge.

Così deciso in Fermo il 21 maggio 2018

Il G.O.

